



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 121 del 29/12/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno **duemiladiciassette**, il **giorno ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MADEO VINCENZO	SINDACO	Presente
PASQUALI UMBERTO	ASSESSORE	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MADEO VINCENZO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

La GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

· il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

· l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

RICHIAMATO l'art. 233-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che recita testualmente:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.M. 11.08.2017), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, al fine predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

b) gli enti, le aziende e le società, componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE, per la definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP), il D.Lgs. 118/2011 fa riferimento a una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione, precisando che per l'inclusione al GAP non vanno fatte eccezioni di forma giuridica, né di differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

DATO ATTO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) *gli organismi strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) *gli enti strumentali* dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti

dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

VALUTATO, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo, come definito dal D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato 4.4. del bilancio consolidato:

Organismi strumentali: non ricorre la fattispecie

Enti strumentali controllati: non ricorre la fattispecie

Enti strumentali partecipati:

- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: quota di partecipazione 7,89%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;
- Consorzio Energia Veneto (CEV): quota di partecipazione 0,1175%; rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo;

Società controllate: non ricorre la fattispecie

Società partecipate:

- Apam – Azienda Pubblica Autoservizi Mantova S.p.a.: quota di partecipazione 0,4563%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- GAL Terre del Po – Società consortile a responsabilità limitata: quota di partecipazione 0,70%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- GISI – Società per la gestione integrata del servizio idrico Oglio-Po S.p.a.: quota di partecipazione 12,475%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- S.I.E.M. – Società intercomunale ecologica mantovana S.p.a.: quota di partecipazione 0,8495%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- TEA – Territorio Energia Ambiente S.p.a.: quota di partecipazione 0,0022%; non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non risulta affidataria diretta di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Consorzio pubblico servizio alla persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

CONSIDERATO CHE gli organismi, gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Ente possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza, ossia quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Dosolo, la soglia di irrilevanza viene determinata prendendo come riferimento i dati del conto economico e del conto del patrimonio relativi all'anno 2015, in quanto documenti di più recente approvazione da parte del Consiglio Comunale (deliberazione n. 11 del 02.05.2016), dato che l'ente non ha predisposto il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato relativi all'anno 2016, come consentito dall'art.227, comma 3, del TUEL, nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, essendosi avvalso della facoltà, prevista dall'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, di rinviare all'esercizio 2017 gli adempimenti in materia di contabilità economico-patrimoniale e di bilancio consolidato (deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/11/2015);

ACCERTATO CHE i dati da considerare al fine di stabilire la predetta soglia di irrilevanza sono i seguenti:

Comune di Dosolo		
	Anno 2015	Limite 10%
Totale attivo	€uro 10.223.316,60	€uro 1.022.331,66
Patrimonio netto	€uro 4.596.476,84	€uro 459.647,68
Ricavi caratteristici	€uro 1.921.158,95	€uro 192.115,90

ATTESO CHE, in base alla verifica delle sussistenze delle condizioni per l'esclusione dall'area di consolidamento, possono essere fatte le seguenti considerazioni con riguardo agli enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo:

- Consorzio Energetico Veneto (C.E.V.): partecipazione pari allo 0,1175%. Non rientra nell'area di consolidamento per il criterio dell'irrelevanza, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1% e non è affidatario diretto di servizi pubblici locali da parte del Comune di Dosolo;
- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona: partecipazione pari al 7,89%. Si ritiene di ricomprendere tale ente nel perimetro di consolidamento, in quanto sulla base dei dati del

conto economico e conto del patrimonio riferiti all'anno 2015 – esercizio di raffronto con i dati del Comune di Dosolo - due parametri superano la soglia di irrilevanza, come indicato nella tabella che segue:

	Totale attivo al 31.12.2015	Patrimonio netto al 31.12.2015	Ricavi caratteristici al 31.12.2015
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	€uro 1.459.041,57	€uro 308.009,53	€uro 1.254.170,29
Soglia di irrilevanza	€uro 1.022.331,66	€uro 459.647,68	€uro 192.115,90

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, come modificato dal D.M. 11.08.2017;

VISTI il vigente Statuto ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Dosolo" gli enti indicati nella seguente tabella:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI DOSOLO	
Denominazione	Tipologia
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto (CEV)	Ente strumentale partecipato

2. Di individuare altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quale componente del "Perimetro di Consolidamento del Comune di Dosolo", oltre al Comune di Dosolo, quale ente capogruppo, il seguente ente strumentale partecipato:

- Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

3. Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Consorzio Pubblico Servizio alla Persona, in quanto ente da consolidare;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di iniziare le attività preliminari al consolidamento del bilancio.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **36** del **29.12.2017**

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA